


Economia



TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA FINANZA AGEVOLATA

«INNOVAZIONE, LA STRADA GIUSTA PER AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ»

C'è il nodo liquidità: le aziende cercano ossigeno finanziario. Ma c'è anche la voglia di investire. Per aumentare l'export, per digitalizzare i processi produttivi, per sostenere nuove politiche commerciali o per imprimere una svolta green. L'emergenza sanitaria non frena le imprese nella ricerca di risorse per sostenere piani di espansione, all'estero ma anche sul mercato domestico. Nello scenario della finanza agevolata, tra bandi comunitari, nazionali e regionali per supportare lo sviluppo delle aziende, cambia piuttosto la domanda. Le aziende accantonano per ora gli investimenti in R&S, che crollano del 40%, ma premono l'acceleratore sulla digitalizzazione nel solco dell'industria 4.0 (più 70%) e sull'internazionalizzazione, con una impennata del 30% della richiesta di fondi. Un cambiamen-

to, dopo il trauma del lockdown, che allarga anche il divario tra piccole e grandi imprese, tra gruppi leader che si sono ritagliati il ruolo di capofila di interi settori e che continuano a scommettere sull'innovazione, e le Pmi che procedono a rimorchio e che fanno parte prevalentemente della filiera della subfornitura. «Le prime sono le cosiddette aziende locomotive, che non rallentano sull'innovazione di processo e di prodotto», spiega Piergiorgio Zuffi, direttore commerciale di Innova Finance, società di consulenza specializzata nella finanza agevolata. «Le seconde – prosegue Zuffi –, sono le aziende vagoni, che hanno ancora sforzi da compiere per quanto riguarda il tentativo di sfruttare le agevolazioni previste come effetto incentivante». Le richieste di contributi – a fondo perduto o a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato – assumono però sempre di più un carattere

strutturale, in un contesto che vede moltiplicarsi le opportunità di accedere a finanziamenti, come dimostra anche il boom dell'offerta di bandi per favorire la ripresa economica garantendo prima di tutto la sicurezza sui luoghi di lavoro: in questo caso la richiesta di fondi ha raggiunto l'11% del totale della domanda. Resta il fatto che tante aziende non hanno ancora fatto il loro ingresso nel mondo della finanza agevolata. «Ed è a queste imprese che rimangono ai margini del circuito – aggiunge Zuffi –, che è necessario far comprendere che la strada da percorrere per aumentare la propria competitività è quella dell'innovazione».



PIERGIORGIO ZUFFI
Direttore commerciale di Innova Finance

I CONSIGLI DELL'AVVOCATO TRIBUTARISTA



Legittimo l'accertamento induttivo basato su dati rinvenuti nel computer di un dipendente

Deve ritenersi legittimo l'accertamento induttivo (vale a dire l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 39, co. 2, del d.p.r. n. 600 del 1973, ossia, effettuato dall'amministrazione finanziaria prescindendo dalle scritture contabili e dal relativo contenuto) nei confronti di un'impresa basato su dati rinvenuti nel computer di un dipendente. Tale rinvenimento, infatti, consente al fisco di prescindere dai dati di bilancio e dalle scritture contabili, legittimandolo a rideterminare la posizione fiscale del soggetto verificato anche mediante le cosiddette presunzioni "supersemplici", ossia, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sesta sezione, con l'ordinanza 20793/20 del 30 settembre 2020, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei confronti di una società. La contribuente aveva impugnato un accertamento induttivo basato per l'appunto sul contenuto di documentazione extracontabile rinvenuta sul computer di un dipendente, attraverso la quale l'era-

rio aveva quantificato e contestato maggiori ricavi, recuperandoli a tassazione, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IVA. La commissione tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso con sentenza tuttavia riformata in appello, dove era stato affermato che l'accertamento impugnato si basava su presunzioni scaturite da fatti non accertati. La documentazione ritenuta riferibile ad un lavoratore non era stata infatti considerata rilevante e l'Ufficio aveva omesso di verificare i dati extracontabili con quelli contabili. L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza d'appello in Cassazione, sostenendo la legittimità del proprio accertamento, il quale, essendo un induttivo cosiddetto "puro", ben poteva fondarsi su presunzioni "supersemplici". La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha ricordato che nel metodo induttivo le omissioni o le false e inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari. Talché, l'amministrazione finanziaria può pre-



Fabio Falcone, presidente della Camera degli avvocati tributaristi della Romagna

scindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esi-

stenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, an-

che se inidonei ad assurgere a prova presuntiva. In pratica, nel momento in cui il fisco risulta legittimato a ricorrere alle cosiddette presunzioni "supersemplici" (vedasi il rinvenimento di una contabilità parallela), l'accertamento emesso sulla scorta di tali dati dovrà ritenersi valido, risultando a carico del contribuente l'onere di opporre elementi contrari volti a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che il ricorso deve essere accolto in forza del principio di diritto secondo cui "nel caso in cui l'accertamento sia condotto con metodo induttivo a termini dell'art 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l'amministrazione ha facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova in capo a parte contribuente, di provare che il reddito accertato non è stato conseguito". La sentenza in rassegna è certamente meritevole di considerazione, soprattutto perché conferma l'assunto secondo il quale la contabilità parallela rinvenuta in azienda o altrove può rilevare ancor più di quella ufficiale, gravando il contribuente di un conseguente onere probatorio sicuramente non agevole.

AVV. FABIO FALCONE
Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna